

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE T E R A M O

REP. N. 228

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO DEL DOTT. ANTONINI LINO PER L'ATTRIBUZIONE
DELL'INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE VETERINARIO DELL'U.O.C. DEL DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE "SERVIZIO VETERINARIO DI SANITA' ANIMALE" – DISCIPLINA DI SANITA' ANIMALE.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventiquattro del mese di maggio

T R A

L'Azienda U.S.L. Teramo, cod. fisc. 00115590671, in persona del Direttore Generale pro-tempore Avv.
Roberto Fagnano, nato a Campobasso il 24/03/1963 e domiciliato per la carica nella sede dell'Ente in
Teramo, Circonvallazione Ragusa, 1

E

Il Dott. Antonini Lino, nato a , cod. fiscale residente a
n Via

P R E M E S S O

- che con atto deliberativo n. 0601 del 16/05/2017, reso immediatamente esecutivo, la Direzione Generale dell'Azienda USL di Teramo ha conferito alla Dott. Antonini Lino, l'incarico quinquennale di Direttore Veterinario dell'U.O.C. di "Servizio Veterinario di Sanità Animale" - Dipartimento di Prevenzione – Disciplina di Sanità Animale;
- che il rapporto di lavoro di cui al presente contratto è costituito e regolato dallo stesso, secondo le disposizioni di legge, le norme comunitarie nonché quelle contrattuali attualmente vigenti;

Art. 1

Oggetto

1. Il presente contratto disciplina il rapporto di lavoro del Dott. Antonini Lino, con l'Azienda USL di Teramo, di seguito definita "Azienda", conseguente alla attribuzione al medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2094 del codice civile e dell'art. 29 del vigente CCNL 8.6.2000 Area della Dirigenza medica e veterinaria, dell'incarico di Direttore Veterinario della Struttura Complessa di "Servizio Veterinario di Sanità Animale" del Dipartimento di Prevenzione;
2. Il Direttore è inquadrato nella Disciplina di Sanità Animale.
3. La sede di lavoro è l'U.O.C. di "Servizio Veterinario di Sanità Animale" del Dipartimento di Prevenzione ubicata in C.da Casalena - Teramo.



4. Per quanto non previsto nel presente contratto e nelle disposizioni richiamate, vale quanto previsto – relativamente ai rapporti di lavoro e agli incarichi dirigenziali – nel D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., nel D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., nella normativa di settore e nei contratti collettivi nel tempo vigenti.

Art. 2

Costituzione e durata del rapporto

1. Il rapporto di lavoro che si viene a costituire tra l'Azienda e il Direttore con la stipula del presente contratto è a tempo determinato ed esclusivo, con decorrenza dall'1/06/2017.
2. Il Dott. Antonini Lino potrà esercitare l'attività libero professionale esclusivamente in regime intramurario, solo se preventivamente autorizzata, con le modalità e i limiti previsti dalla vigente normativa in materia e dal Regolamento Aziendale.
3. E' in ogni caso condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento delle procedure intervenute per il conferimento del presente incarico, che ne costituiscono il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro già instaurato e prestato fino al momento della risoluzione del contratto.

Art. 3

Incarico

1. Al Direttore è attribuito l'incarico, di cui all'art.27 comma 1 lettera a) del CCNL 8/6/2000, di direzione della Struttura Complessa di "Servizio Veterinario di Sanità Animale", a cui sono connesse, ai sensi delle norme in vigore, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione ed organizzazione della struttura, da attuarsi nell'ambito degli indirizzi operativi e gestionali aziendali.
2. **L'incarico dirigenziale di Struttura Complessa ha durata quinquennale.**
3. L'incarico di Direttore è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione prevista ai sensi dell'art. 15 comma 5 D.Lgs. 502/1992, formulata dal Direttore del Dipartimento al quale afferisce la U.O. di responsabilità.
4. E' facoltà dell'Azienda di rinnovare l'incarico per lo stesso periodo fermo restando quanto previsto dall'art.24 comma 8 del CCNL 3/11/2005, dall'art.29 co.3 e dall'art.28 co.9 del CCNL 8/6/2000.
5. Il Direttore è responsabile dell'efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite e l'attività espletata sarà oggetto di specifica valutazione.
6. In particolare il Direttore:
 - a) promuove l'utilizzo di linee guida, protocolli e di percorsi diagnostico-terapeutici

- e assistenziali all'interno dell'Azienda;
- b) supporta la Direzione nei programmi di valutazione del grado di appropriatezza delle prestazioni sanitarie svolte dall'Azienda;
 - c) promuove l'analisi ed il miglioramento della documentazione clinica prodotta;
 - d) promuove e sviluppa metodologie per la gestione del rischio clinico (risk management), predisponendone e coordinandone le attività;
 - e) coordina la pianificazione e l'esecuzione degli audit interni;
 - f) ha responsabilità e autonomia in ordine agli aspetti di tipo tecnico, professionale, organizzativo e gestionale limitatamente alle risorse assegnate alla Struttura di competenza;
 - g) dà tempestiva attuazione a quanto disposto con deliberazioni, ordinanze, direttive, ecc. emanate da parte della Direzione e a quanto disposto con direttive e disposizioni emanate dal Direttore del Dipartimento;
 - h) collabora alla definizione degli obiettivi di budget per la struttura di competenza per l'assegnazione delle risorse legate alla retribuzione di risultato, con l'individuazione degli obiettivi da raggiungere da parte di ciascuno, illustra gli obiettivi assegnati a tutti i dipendenti della struttura, attribuendo ai singoli o ai gruppi, gli specifici obiettivi ed il connesso incentivo economico;
 - i) analizza i problemi presenti nella struttura ed elabora piani specifici per la risoluzione degli stessi;
 - j) rispetta e fa rispettare i programmi di lavoro decisi ed elabora correttivi validi in caso di eventuali ritardi;
 - k) rispetta e fa rispettare i regolamenti, le circolari e le direttive aziendali;
 - l) motiva, guida e valuta i collaboratori e crea un clima organizzativo favorevole alla produttività;
 - m) gestisce e promuove le innovazioni tecnologiche e procedurali, nonché quelle conseguenti a processi formativi;
 - n) gestisce le risorse umane definendone i carichi di lavoro nonché le risorse strumentali e logistiche della struttura;
 - o) assolve compiti di controllo inerenti alle attività della struttura e del personale assegnato, connesse alle funzioni affidate;
 - p) sovrintende alla raccolta e caricamento dei dati, compresi quelli statistici, sull'attività svolta dalla struttura complessa, ai fini della loro utilizzazione per la valutazione corrente dei risultati;
 - q) cura la stesura di protocolli operativi e procedure della struttura complessa;



- r) diffonde la cultura della qualità all'interno della struttura complessa;
- s) svolge funzioni di coordinamento, indirizzo, ispezione e vigilanza, verifica di attività direzionali;
- t) osserva e fa rispettare il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- u) opera costantemente secondo principi di etica, rispettando altresì il codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazione a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 approvato con D.P.R.. 16 aprile 2013, n.62, e le norme di cui al codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda approvato con deliberazione del Direttore Generale, copia **dei quali viene consegnata al Direttore all'atto della stipula del presente contratto.** Allo scopo il Direttore firma per ricevuta ed accettazione il modello predisposto dall'azienda;
- v) monitora costantemente il rispetto dei principi del Codice di Comportamento da parte delle risorse umane assegnate;
- w) adempie, per la parte di competenza, alle prescrizioni del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e del Piano della Trasparenza ed Integrità;
- x) assicura la corretta attuazione delle norme in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, di infortuni sul lavoro, impartendo le relative direttive che si impegna ad osservare e far osservare al personale Dirigente e del comparto della struttura;
- y) supporta, sul piano metodologico la Direzione Sanitaria aziendale nella definizione delle politiche della qualità, proponendo alla Direzione Generale ogni intervento ritenuto necessario, volto alla implementazione del sistema della qualità;
- z) valorizza la partecipazione degli utenti al processo di definizione, applicazione e misurazione della qualità.

7. Con la stipula del presente contratto il Dott. Antonini Lino si impegna inoltre a perseguire gli obiettivi e le attività espressamente indicate nel profilo di ruolo, ed inoltre è tenuto a:

- garantire il costante governo e sviluppo dei percorsi di presa in carico dei pazienti , con particolare riferimento all'adozione di specifiche procedure;
- sviluppare l'attività veterinaria in relazione e coerenza con le strategie aziendali e con gli obiettivi di budget annualmente negoziati;
- promuovere lo sviluppo professionale e delle competenze specifiche del personale assegnato, pianificando idonea attività di tutoraggio, al fine di



garantire il costante aggiornamento ed il raggiungimento di sempre più elevati livelli tecnico-professionali e di comunicazione con l'utenza.

8. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 18 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni con legge 14 settembre 2011, n. 148 e alle condizioni ivi previste, l'Azienda può disporre, prima della scadenza dell'incarico ricoperto, l'assegnazione ad altro incarico tra quelli ricompresi nell'art. 27 comma 1, lett. a) b) e c) del C.C.N.L. 8.6.2000. In tal caso il Dirigente conserva, sino alla predetta data, il trattamento economico in godimento a condizione dell'esistenza della compatibilità finanziaria negli appositi fondi contrattuali.

Art. 4

Verifiche sull'esecuzione dell'Incarico Dirigenziale

1. I risultati della gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), in ordine:
 - a) alla gestione del budget finanziario formalmente affidato e delle risorse umane e strumentali in relazione agli obiettivi concordati e ai risultati conseguiti;
 - b) ad ogni altra funzione gestionale espressamente delegata in base all'atto aziendale;
 - c) all'efficacia dei modelli gestionali adottati per il raggiungimento degli obiettivi annuali.
2. L'esito positivo della valutazione comporta l'attribuzione della retribuzione di risultato, in esecuzione della legge e dei contratti vigenti nel tempo.
3. L'incarico conferito è sottoposto, inoltre, a verifica – alla scadenza - da parte del Collegio Tecnico, secondo le procedure stabilite dal CCNL e dal regolamento aziendale vigenti nel tempo.
4. L'esito positivo delle verifiche annuali concorre, inoltre, assieme agli altri elementi di seguito indicati, anche alla formazione della valutazione da attuarsi alle scadenze come di seguito precise.
5. In caso di valutazione negativa dei risultati, l'Azienda adotterà le proprie determinazioni sulla scorta delle disposizioni vigenti.
6. Ai sensi delle stesse il Direttore sarà sottoposto a verifica al termine dell'incarico da parte del Collegio Tecnico. La valutazione riguarderà in particolare i seguenti ambiti:
 - a) quantità e qualità delle prestazioni e delle attività erogate in relazione agli obiettivi concordati preventivamente in sede di discussione di budget;
 - b) valorizzazione dei collaboratori;

- c) soddisfazione degli utenti interni/esterni;
 - d) strategie adottate per il contenimento dei costi tramite l'uso appropriato delle risorse;
 - e) eventuali altri specifici obiettivi definiti a livello aziendale.
7. L'esito positivo della valutazione, da effettuarsi alle scadenze come sopra esplicitate, costituisce condizione per la conferma od il conferimento di nuovi incarichi di maggior rilievo professionali o gestionali, fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 32 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122.
8. L'accertamento delle responsabilità dirigenziali rilevato a seguito delle procedure di valutazione, e dovuto alla inosservanza delle direttive ed ai risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa può determinare:
- a) nel caso di cui al precedente punto 1., la perdita della retribuzione di risultato in tutto o in parte;
 - b) in riferimento al punto 5, la revoca dell'incarico e l'affidamento di altro tra quelli ricompresi nell'art. 27 comma 1, lett. b) o c) del C.C.N.L. 8.6.2000, di valore economico inferiore a quello in atto, con conseguente l'attribuzione dell'indennità di esclusività spettante.
9. In presenza di valutazione negativa definita in base ad elementi di particolare gravità anche estranei alla prestazione lavorativa, l'Azienda può recedere dal rapporto di lavoro previa attuazione delle procedure previste dalle norme contrattuali vigenti.

Art. 5

Trattamento economico

1. Al Direttore, per l'incarico di cui al presente contratto, compete il trattamento economico mensile lordo, fissato secondo quanto attualmente previsto dagli istituti economici definiti dai vigenti CC.CC.NN.LL. per il personale dell'area della dirigenza medico-veterinaria, e comprende:
- a. lo stipendio tabellare pari ad €3.331,61
 - b. la retribuzione individuale di anzianità pari ad €478,11
 - c. l'indennità di specificità medica pari ad €645,57
 - d. l'indennità di esclusività del rapporto di lavoro pari ad €1.421,02
 - e. la retribuzione di posizione minima unificata pari ad € 371,58
 - f. la retribuzione di posizione differenza sui minimi pari ad € 642,02
 - g. la retribuzione di posizione parte variabile Aziendale pari ad € /////

- h. l'indennità di struttura complessa pari ad €786,00
- i. indennità di vacanza contrattuale pari ad €24,21
- j. rateo di 13^a mensilità.
2. Spetta inoltre la retribuzione di risultato, nelle modalità previste dall'Accordo Integrativo Aziendale, oltre alla retribuzione legata alle particolari condizioni di lavoro, ove spettante. La retribuzione di risultato è corrisposta a seguito della verifica e dalla valutazione dei risultati positivi conseguiti con gli obiettivi annuali stabiliti dalla Direzione Generale.

Art. 6

Obblighi e responsabilità

1. Il Direttore assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro per correlarlo alle esigenze della struttura cui è preposto, all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione di quanto previsto dall'art. 65, comma 4 del C.C.N.L. 5.12.96 nonché per lo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata.
2. Il Direttore è obbligato alla timbratura in entrata ed in uscita ed al rigoroso rispetto di quanto stabilito dalla Legge e dal regolamento aziendale in materia di svolgimento della LPI.
3. Il Direttore è tenuto ad attenersi al regime di incompatibilità vigente, previsto anche dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e dal vigente regolamento aziendale. Tra l'altro è preclusa al Direttore la possibilità di una concomitante assunzione di uffici, cariche, obbligazioni di fare che comportino un impegno lavorativo ricorrente, continuativo o comunque tale da richiedere dedizione di energie, di tempo e di cure a scapito degli impegni assunti con il presente contratto. E' anche fatto divieto al Direttore di assumere o mantenere cariche societarie in società commerciali e/o industriali. L'impegno professionale, direzionale e di servizio deve essere commisurato alla quantità e qualità delle prestazioni e dei risultati in funzione degli obiettivi economici ed operativi negoziati annualmente con l'Azienda.
4. Il Direttore si impegna a comunicare tempestivamente al Direttore Generale **qualsiasi non conformità ovvero variazione che dovesse emergere o verificarsi, in costanza di rapporto, relativamente alle situazioni documentate in occasione della proposta di candidatura all'incarico, alle ipotesi di incompatibilità con l'incarico, ai procedimenti penali avviati a proprio carico (anche se in fase di indagine).**
5. Il Direttore, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge n. 241/90 e ss.mm.ii., ed alla legge sulla tutela della riservatezza (D.Lgs 30.6.2003, n. 196) è tenuto a

mantenere il segreto su quanto sia venuto a conoscenza in ragione dell'incarico e del rapporto e non può divulgare notizie attinenti all'organizzazione ed ai metodi aziendali o dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti e circostanze delle quali sia venuto a conoscenza. Il Direttore si impegna, inoltre, a tenere sempre, tempestivamente e dettagliatamente informata l'Azienda dei propri rapporti con l'esterno ed a concordare con la stessa il contenuto di eventuali dichiarazioni pubbliche.

6. E' fatto in ogni caso obbligo al Direttore di rispettare i regolamenti e le direttive aziendali anche in materia di orario di lavoro per l'Area della Dirigenza, nonché di assicurare la presenza in servizio, anche oltre l'orario programmato, nei limiti di legge sulla tutela fisica del lavoratore, ogni qualvolta se ne presenti la necessità per:

- a) esigenze di funzionalità di servizio;
- b) urgenti soluzioni dei problemi organizzativi di stretta competenza;
- c) il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Azienda.

7. Con la stipula del presente contratto il Direttore assume, nell'esecuzione delle sue attività, le funzioni, gli obblighi e le responsabilità del datore di lavoro con riguardo alle norme in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori assegnati alla unità operativa di responsabilità. E' responsabile in solido con il Direttore Generale (o con il Dirigente a ciò delegato) e con il Dirigente responsabile della prevenzione protezione e sicurezza interna. A tale scopo emana le relative direttive che si impegna ad osservare e far osservare al personale della struttura.

Art. 7

Continuità del servizio

1. Al Direttore spettano complessivamente le giornate di ferie previste dal C.C.N.L.. La fruizione delle ferie deve essere richiesta dal Direttore con sufficiente anticipo al Direttore del Dipartimento. La fruizione delle stesse può essere differita in relazione alle esigenze assistenziali ed organizzative.
2. Le ferie, sulla cui programmazione il Direttore dispone previa richiesta/comunicazione di cui al punto che precede, devono essere obbligatoriamente fruite entro il termine previsto dalle norme contrattuali.
3. Il Direttore deve individuare entro il 31 gennaio di ciascun anno solare il suo sostituto in caso di assenza o impedimento secondo le modalità stabilite dalla legge e dal CCNL vigente nel tempo nonché dalla procedura aziendale vigente.

Art. 8

Cessazione dell'incarico dirigenziale

- del
li o
sia
nte
are
- ve
di
ge
re
le
Azi
li
NITAR
MAG
UNI
RAZ
MI
1. Salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 8 del presente contratto, l'incarico può cessare, prima della scadenza naturale, solo per revoca all'esito delle valutazioni di cui al precedente articolo 4, per accertate e/o intervenute incompatibilità previste per legge nonché per tutti gli altri casi previsti dalla normativa di settore e dalla contrattazione collettiva.

Art. 9

Cessazione del rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro può cessare in forza di dimissioni, recesso per giusta causa, di recesso con preavviso o di risoluzione consensuale, secondo quanto previsto dalla normativa di settore e dalla contrattazione collettiva.

Art. 10

Assenso al trattamento dati personali

1. Il Direttore esprime il proprio assenso, per le finalità inerenti la gestione del presente rapporto di lavoro, all'utilizzo dei dati personali forniti e alla loro trasmissione agli enti istituzionalmente preposti.

Art. 11

Registrazione


1. Il presente contratto è esente da bollo ai sensi dell'art. 25 della tabella allegato B al D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. Le spese per l'eventuale registrazione saranno a carico del Direttore.

Art. 12

Norma finale

1. Le parti convengono che il presente contratto, durante la propria vigenza, recepirà automaticamente eventuali disposizioni normative statali e regionali – anche di natura economica – che dovessero intervenire successivamente per disciplinare la materia.
2. Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme di cui alla disciplina di settore ed alla contrattazione collettiva.
3. Si dà atto che il Dott. Antonini Lino ha presentato la documentazione richiesta per l'assunzione e l'accesso all'incarico di cui al presente contratto.

Il presente contratto viene emesso in duplice esemplare, uno per ciascuna delle parti



Letto, approvato e sottoscritto.

Teramo, 24.05.2017

II DIRETTORE

Dott. Lino Antonini



II DIRETTORE GENERALE

Avv. Roberto Fagnano



Agli effetti dell'art. 1341 c.c., i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti:

art. 2 (costituzione e durata del rapporto); art. 3 (Incarico Dirigenziale); art. 4 (verifiche sull'esecuzione dell'Incarico Dirigenziale); art. 5 (Trattamento Economico); art. 6 (Obblighi e responsabilità); art. 7 (continuità del servizio); art. 8 (cessazione dall'Incarico Dirigenziale); art. 9 (cessazione dal rapporto di lavoro); art. 12 (norma finale).

Letto, approvato e sottoscritto.


II DIRETTORE

Dott. Lino Antonini



II DIRETTORE GENERALE

Avv. Roberto Fagnano



Clausola espressa

Il Dott. Antonini Lino dichiara di essere consapevole che l'accertamento della carenza di un requisito necessario per l'assunzione determina la risoluzione immediata del presente contratto di lavoro, che produce soltanto gli effetti di cui all'art. 2126 del codice civile per il periodo effettivamente lavorato.

Dott. Lino Antonini

